OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI E LE LORO FORME ASSOCIATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA E DEI CRITERI DI FUNZIONAMENTO.

#### TRA

-	Provincia di Novara, con sede in Novara – Piazza Matteotti, 1 – C.F. 80026850034, rappresentata da, in attuazione del provvedimentoe che in seguito verrà indicata come "Provincia"
	E
-	Comune di/Consorzio/Unionecon
	sede in, rappresentata
	da, in attuazione del
	provvedimentoe che in seguito verrà indicato come "Ente
	aderente"
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

# Premesso che:

- l'art. 1, comma 88 della legge 56 del 7 aprile 2014 prevede, tra l'altro, che "La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive".
- l'art. 37 , comma 4 lett. c) del D.Lvo n. 50/2016 prevede, che i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni, servizi anche ricorrendo alle province, ai sensi della legge n. 56 del 7/4/2014 ;
- l'art. 19 comma 1 lett. l) del D.Lvo 267/2000 prevede che la Provincia abbia funzioni di "raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- la piena e corretta applicazione delle suddette disposizioni permette di garantire un miglior espletamento delle funzioni facenti capo agli Enti stessi ed una migliore produzione dei servizi;

### TUTTO CIO' PREMESSO

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

## Articolo 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione viene stipulata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra la Provincia e l'Ente aderente per regolare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Novara e gli Enti aderenti nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei Contratti:

## Articolo 2 - Ambito di applicazione operatività della convenzione

L'ambito di applicazione della Convenzione comprende tutte le procedure disciplinate dal Codice dei Contratti, ivi inclusi concessioni e project financing, riferite ad appalti di valore uguale o superiore ai 40.000 euro, fatte salve le possibilità previste dalla normativa vigente per gli Enti aderenti, in funzione della loro natura e dimensione, di svolgere procedure autonome.

### Articolo 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Ente aderente fino al 31 dicembre 2022.

Lo stesso può essere rinnovato, previa intesa espressa fra le parti.

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno (3) tre mesi, previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti. In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla SUA devono essere completati.

# Articolo 4 - Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

Con riferimento all'oggetto della convenzione, la Stazione Unica Appaltante svolge, di norma, le seguenti funzioni ed attività.

# a)Gestione della fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- La verifica generale della completezza dei progetti e dei capitolati speciali e della procedura di gara scelta che saranno approvati dagli Enti aderenti, in collaborazione con questi ultimi e ferma restando la loro responsabilità.
- La verifica dei criteri di selezione e di scelta del contraente. Inoltre, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e subpesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi.
- La definizione, in carenza di analoghi strumenti nella disponibilità degli Enti aderenti, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione;

# b) Svolgimento della procedura di affidamento:

• La redazione degli atti di gara, inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate, nonché la predisposizione, ove necessario, di avvisi in forma ridotta.

- Gli adempimenti connessi alla pubblicazione dei bandi nel rispetto delle normative in materia ovvero l'invio degli inviti per quanto riguarda le procedure ristrette e negoziate. Tali adempimenti sono svolti, di norma entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa da parte dell'Ente aderente
- -La costituzione del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o la nomina della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti, dalle Linee Guida ANAC e dai decreti del Presidente della provincia n. 131/2016 e 113/2017 che costituiscono parte integrante della presente convenzione.
- La realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla proposta di aggiudicazione.

Le sedute di gara si terranno di norma presso i locali provinciali salvo diverso accordo in caso di impossibilità.

Le operazioni da effettuare sulla piattaforma informatica AVCPASS relative alla fase pre-gara e post gara saranno espletate dalla SUA.

c) Gestione del contenzioso. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti affidamento sono di norma di competenza dell'Ente aderente, salvo diversi accordi. In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla SUA, la stessa collabora con gli Enti aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa. Gli Enti aderenti possono, previa valutazione della SUA, avvalersi dell'Avvocatura provinciale, qualora il contenzioso riguardi anche la SUA. Gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. La SUA valuta autonomamente la sua costituzione in giudizio in relazione agli elementi tecnicogiuridici in suo possesso; ovvero gestisce il contenzioso in nome e per conto dell'ente aderente; ovvero gestisce il contenzioso in forma congiunta con gli enti aderenti. Le spese sono compensate in funzione della titolarità della competenza

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia ai criteri per il funzionamento della SUA.

# Articolo 5 - Attività di competenza degli Enti aderenti

È di competenza dell'Ente aderente la approvazione dei programmi annuali e pluriennali previsti dal Codice dei Contratti.

Ogni Ente aderente trasmette alla SUA entro il 10 novembre di ogni anno il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni e servizi, nonché all'affidamento di lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno successivo.

Sono di competenza degli Enti aderenti le seguenti attività:

a) la nomina del responsabile Unico del Procedimento (RUP);

- b) l'acquisizione del Codice Unico di Progetto, gualora richiesto;
- c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle Commissioni giudicatrici);
- d) la approvazione del progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara;
- e) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
- m) la approvazione della determinazione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
- f) la formalizzazione degli impegni di spesa per il rimborso alla SUA delle spese relative al contributo ANAC e a quest'ultimo e alle pubblicazioni d'obbligo nel caso di revoca, ripubblicazione della procedura di gara o gara deserta;
- g) l'individuazione dei funzionari (almeno uno amministrativo e uno tecnico) nonché dei soggetti esterni da nominare quali componenti esperti della Commissione di Gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della SUA e al loro pagamento diretto, qualora non facciano parte del personale della Stazione unica appaltante;
- h) l'elenco degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate qualora non venga demandata alla SUA l'indagine di mercato.
- i) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- I) la messa a disposizione di proprio personale per lo svolgimento delle operazioni da effettuare sulla piattaforma informatica AVCPASS relative alla fase pre-gara e post-gara di particolare rilievo per numero di offerte presentate;
- m) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;
- n) la gestione della fase di esecuzione contrattuale, in particolare: stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamenti corrispettivi, gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC, le comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e le altre comunicazioni successive alla fase di inizio dei lavori.

Il referente degli Enti aderenti nei rapporti con la SUA è il RUP.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia ai criteri per il funzionamento della SUA.

### Articolo 6 – Costi di funzionamento

Gli Enti aderenti alla SUA e i soggetti aggregativi dei medesimi riconoscono a sostegno dei costi della Stazione Unica Appaltante un contributo forfetario annuo calcolato secondo quanto previsto nei criteri di funzionamento della SUA.

### Articolo 7 - Contenzioso relativo alla convenzione

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente è quello di Novara.

### Articolo 8 – Monitoraggio della convenzione

La SUA individua le forme più idonee e adeguate finalizzate al coinvolgimento degli Enti aderenti per monitorare l'attività, l'andamento e i risultati della SUA, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione;

### Articolo 9 – Norme finali

Le clausole della presente Convenzione che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alle norme vigenti nonché ai criteri di funzionamento della SUA e ai decreti del Presidente della Provincia n. 131/2016 e 113/2017, parti integranti della presente Convenzione.

Per la Provincia di Novara	_
Per l'Ente aderente	_